

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione Titolo III - Dell'esecuzione per consegna o rilascio

Art. 606 Modo della consegna

Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'[articolo 513](#); quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.